

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Tizio e Caia convenivano dinanzi il giudice di pace di Marano di Napoli l'avvocato Sempronio, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per negligenza professionale in relazione ad un mandato avente ad oggetto un incidente stradale.

2. Il Giudice di pace rigettava la domanda.

3. Gli attori proponevano appello avverso la suddetta sentenza.

4. Il Tribunale di Napoli Nord accoglieva l'impugnazione. In particolare, il giudice dell'appello riteneva sussistere la prova del conferimento di un mandato professionale. Inoltre, riteneva provata la negligenza nell'espletamento del suddetto mandato, in quanto dall'istruttoria risultava accertato che nel mese di (OMISSIS) Caia alla guida di un ciclomotore di proprietà di Tizio era stata investita da un veicolo Piaggio e che la responsabilità del sinistro era da ascrivere all'esclusiva responsabilità del conducente del ciclomotore Piaggio. A seguito del sinistro Caia riportava lesioni personali e il ciclomotore riportava danni. L'Avvocato Sempronio investito del mandato professionale aveva assicurato più volte le parti del corretto svolgimento del mandato in vista del conseguimento del risarcimento dei danni patiti. Egli, invece, non aveva posto in essere alcuna condotta di adempimento del suddetto mandato, sicché risultava evidente la sua negligenza e, sulla base di un giudizio prognostico, il danno da risarcire doveva essere calcolato tenendo conto di quanto Caia avrebbe ottenuto quale ristoro dei danni subiti, quantificati in modo equitativo in Euro 5.500, e Tizio per i danni al ciclomotore in Euro 900.

5. Sempronio ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.

6. Tizio e Caia hanno resistito con controricorso e hanno presentato memoria fuori termine, insistendo nella richiesta di rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'art. 112 c.p.c..

Il giudice dell'appello in accoglimento della domanda sarebbe andato *ultra petita* in quanto la richiesta di risarcimento del danno era stata quantificata in Euro 5.000 e non poteva essere liquidato un danno maggiore. Risulterebbero violati il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c..

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c..

La censura attiene alla mancanza di legittimazione attiva di Tizio nella veste di proprietario del ciclomotore danneggiato.

Tale qualità non sarebbe stata dimostrata da alcun documento versato in atti. La mancanza di legittimazione sarebbe rilevabile d'ufficio e, dunque, risulterebbero violate le norme indicate in rubrica.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c..

La censura attiene alla quantificazione del danno fisico senza indicare la natura all'entità delle lesioni riportate e la sussistenza di postumi permanenti e con quale grado percentuale di invalidità permanente.

3.1 Il primo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Il Tribunale, quale giudice dell'appello, è andato oltre la domanda, in quanto gli attori avevano agito dinanzi al giudice di pace competente per valore nei limiti di Euro 5.000 in relazione alla domanda di risarcimento che non aveva ad oggetto un danno prodotto dalla circolazione di veicoli, quanto piuttosto la responsabilità dell'avvocato Sempronio nell'espletamento del mandato professionale. In tal caso, dunque, non è applicabile quella giurisprudenza secondo la quale non ricorre il vizio di *ultrapetizione* quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio (Sez. L, Ord. n. 20707 del 2018).

Infatti, l'aver agito dinanzi al giudice di pace impone di ritenere la domanda degli attori coincidente con il limite di valore delle cause attribuite al giudice adito. In tal senso deve richiamarsi il seguente principio di diritto: "In tema di

determinazione della competenza per valore, nell'ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'aver un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche. Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi del comma 3 della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane "fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito", cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza di primo grado fosse stata appellata ed ha disatteso il motivo di ricorso che sosteneva il mancato rilievo da parte del giudice d'appello della pretesa inappellabilità" (Sez. 3, Sent. n. 15698 del 2006)).

Anche la censura proposta con il terzo motivo è fondata. Infatti, con riferimento al giudizio equitativo, la quantificazione del danno necessita di adeguata motivazione, rimanendo fermo il dovere del giudice del merito di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto al risultato finale della liquidazione, in ordine al quale egli deve considerare tutte le circostanze del caso concreto e, specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti, l'attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato, la gravità delle lesioni e degli eventuali postumi permanenti. (Sez. 3, Sent. n. 20320 del

2005). Nella specie, la motivazione del Tribunale si esaurisce solo nel richiamo alla giurisprudenza in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente. In tal caso, infatti, opera la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile" da applicarsi non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Sez. 3, Sent. n. 25112 del 2017).

Una volta stabilito che il danno da risarcire corrispondeva al probabile esito positivo della richiesta di risarcimento del danno per l'incidente stradale di cui al mandato professionale, il Tribunale aveva l'obbligo di motivare la liquidazione equitativa, indicando i criteri adoperati e gli elementi di fatto valorizzati, criteri ed elementi rispetto ai quali doveva fornire la dimostrazione della loro attinenza alla liquidazione, pur senza essere tenuto a una dimostrazione minuziosa e particolareggiata degli elementi valorizzati (Sez. 3, Sent. n. 3191 del 14/02/2006).

2.1 Il secondo motivo è infondato.

Nel giudizio di cassazione non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il *thema decidendum* ed implicino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.

Nella specie la questione della mancanza di prova circa la legittimazione del M. nella sua qualità di proprietario del ciclomotore non risulta in alcun modo sollevata nel giudizio di merito e, dunque, non può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di Cassazione, oltre al fatto che tratta di una circostanza non contestata, avendo il Tribunale affermato che alla luce dell'istruttoria espletata il ciclomotore era di proprietà di Tizio.

5. In conclusione, la Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa e rinvia al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa e rinvia al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.